

Provincia di Biella

Concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda profonda ad uso Produzione Beni e Servizi e Civile, mediante un pozzo in Comune di BIELLA, assentita alla Società PARCO COMMERCIALE GLI ORSI con D.D. n° 1.897 del 19.12.2025. PRAT. 291BI

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.897 del 19.12.2025

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

di identificare come Concessionario la Società "PARCO COMMERCIALE GLI ORSI" - con sede legale e operativa in Via Domenico Modugno 3/b -13900 – Biella - C.F. 02377510025;

di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, redatto ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Regionale 10/R/2003 e ss.mm.ii, sottoscritto il 19.11.2025 dal legale rappresentante del Concessionario, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

di assentire, ai sensi dell'art. 22 del "Regolamento", la concessione in sanatoria d'uso d'acqua pubblica identificata come pratica provinciale 291BI;

la presente concessione è rilasciata in deroga all'art. 4 della L.R. 22/1996 e, pertanto, perderà ogni efficacia nel caso in cui in alternativa alle acque captate si rendessero disponibili acque superficiali o da acquifero superficiale qualitativamente e quantitativamente in grado di soddisfare il fabbisogno del Concessionario;

la concessione viene accordata salvi e impregiudicati i diritti di terzi, subordinatamente all'osservanza di tutte le disposizioni di Legge e dei regolamenti vigenti e particolarmente alle disposizioni speciali sulle acque sotterranee di cui al Titolo II del R.D. 11.12.1933 n° 1775 o al

verificarsi di una delle fattispecie previste dall'art. 7 - comma 8 della L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e ss.mm.ii.;

di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:

nelle premesse: che il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità è: GWB-P1 "Pianura Novarese Biellese Vercellese";

all'art. 1: il prelievo di un volume complessivo di m³ 27.600 annui d'acqua, pari a un prelievo di 0,87 l/s medi e continui, con una portata massima di 5 l/s - tramite 1 pozzo esistente, captante l'acquifero profondo, ad uso "Produzione di Beni e Servizi" e "Civile" - in Comune di Biella - via Santa Barbara/viale Augusto Daolio – fg. 67 mapp. 765 (ex 51), per ciascun anno costituente il periodo di validità della concessione;

all'art. 10: che la durata della concessione è di anni 15, successivi e continui, decorrenti dalla data del 09.03.2024, giorno successivo alla scadenza del precedente provvedimento di concessione, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del "Regolamento" (omissis);

all'art. 12: le modalità di pagamento del canone annuo stabilito dalla normativa regionale (omissis).

Il Dirigente / Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.428 di Rep. del 19 novembre 2025

Art. 8 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Il titolare della concessione si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua. Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune di Biella, entro il cui territorio ricadono le opere di presa dell'acqua.

La concessione è accordata a condizione che, sotto pena di decadenza della medesima, si metta in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Nel caso specifico, tenuto conto che, a seguito dell'analisi chimica dell'acqua rinvenuta successivamente alla realizzazione del nuovo pozzo, è stato rilevato il superamento dei limiti imposti dalla parte IV - allegato 5 - tabella 2 del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii. per quanto concerne i parametri "Tetracloroetilene" e "Tricloroetilene", la Ditta concessionaria dovrà avviare ed effettuare sull'acqua estraibile dal pozzo uno specifico monitoraggio con cadenza quadrimestrale,

finalizzato al rilevamento e al controllo dei predetti parametri e di un loro eventuale improvviso aumento. Tale monitoraggio potrà anche essere effettuato in concomitanza con le rilevazioni che periodicamente vengono effettuate dal soggetto gestore del servizio idrico integrato del Comune di Gaglianico, previo accordo con quest'ultimo, tenuto conto che la falda in questione risulta essere la medesima attraverso la quale viene alimentata la rete d'acquedotto di pubblico interesse atta a fornire acqua al consumo umano nel territorio del Comune di Gaglianico e consentire, così, al Gestore di intervenire tempestivamente nell'esercizio del proprio servizio. I risultati delle analisi derivanti dal monitoraggio dovranno, in ogni caso, essere trasmessi, oltre che all'Amministrazione concedente, anche al competente dipartimento ARPA Piemonte e a "CORDAR S.p.A. Biella Servizi" quale gestore del servizio idrico integrato per il Comune di Gaglianico.

Allo scopo di assicurare l'equilibrio delle falde sotterranee captate e un corretto sistema di ricarica delle stesse, l'emungimento dal pozzo dovrà avvenire in modo che la portata massima istantanea di prelievo non superi i valori indicati nel precedente art. 3 e, in ogni caso, i 2/3 della portata critica dello stesso pozzo, qualora quest'ultima sia inferiore ai valori stessi di concessione. L'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano. In caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. È fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone e alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. La presente concessione viene rilasciata in deroga alle disposizioni in materia di utilizzo d'acqua pubblica destinata e riservata al consumo umano, secondo quanto stabilito dall'art. 4 - comma 1 della L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e ss.mm.ii., nonché dall'art. 16 - comma 1 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e, ai sensi dei commi 2 degli stessi articoli e,

pertanto, la stessa perderà ogni efficacia nel caso in cui, alternativamente alle acque captate, si rendessero disponibili, qualitativamente e quantitativamente, acque superficiali o di falda freatica.

Fatto salvo quanto disposto dal D. Igs. 3 aprile 2006 n° 152 e ss.mm.ii. e future disposizioni modificative e/o restrittive in materia, in corrispondenza del pozzo dovrà essere ubicata e mantenuta, a norma dell'art. 1 della L.R. 9 agosto 1999 n° 22, l'apposita targa contenente il codice identificativo univoco riferito esclusivamente all'opera di captazione in oggetto.

Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento, in buono stato di conservazione, della targa di identificazione suddetta, che deve sempre risultare chiaramente leggibile. In caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione all'Autorità competente. Qualora le condizioni del presente disciplinare non vengano, in tutto od in parte, osservate potrà essere dichiarata la decadenza della concessione, restando salva ed impregiudicata ogni sanzione di legge (omissis).

Il Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Dr. Graziano Stevanin